



FEDERAZIONE
ITALIANA
GIUOCO CALCIO



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 15 marzo 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 15 marzo 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Richiesta di amnistia A.C. PRO EBOLITANA** **RINVIATA a nuovo ruolo**
(della sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - Delibera della Commissione d' Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C del 8.9.2003)
- 2) " **Signor DE VITA COSIMO** **RINVIATA a nuovo ruolo**
(della sanzione dell'inibizione per mesi dieci per violazione degli artt. 27 comma 1 e 2 dello Statuto e 1 comma 1 C.G.S. inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale- Delibera della Commissione d'Appello Federale- Com Uff. n. 7/C del 8.9.2003)
- 3) **Reclamo A.S. LATINA 1996** **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004)
- 4) " **A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Bergamo/Aymavilles del 28.11.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004).
- 5) " **Pol. MONTEROTONDO CALCIO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva l'effettuazione della gara a fianco
(avverso decisioni merito gara Monterotondo/Isola Liri dell' 11.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare indicata.
presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004).
- 6) **Reclamo C.C.S. ARESE** **ACCOLT**, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla AC LASER 86 la punizione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-6.
(avverso decisioni merito gara Laser 86/C.C.S. Arese dell' 8.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004).
- 7) " **Pol. CASA DELLA GIOVENTU'** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Casa della Gioventù/Athena Somma del 18.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004).
- 8) " **A.S. CASCINE DEL RICCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Cascine del riccio/Mezzana del 4.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004).
- 9) " **U.S. BELLAGINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo
(avverso decisioni merito gara Bellagina/Tresenda del 18.1.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 12.2.2004).
- 10) " **Pol. VIRTUS MISILMERI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Pol. CACCAMO la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3
(avverso decisioni merito gara Caccamo/Virtus Misilmeri del 26.1.2004 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004).
- 11) " **Pol. VIRTUS MISILMERI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A. Pol. Albatros Lercara la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3
(avverso decisioni merito gara Albatros Lercara/Virtus Misilmeri dell' 1.2.2004 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004).
- 12) " **A.S.D. COAR ORVIETO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso le sanzioni delle squalifiche rispettivamente inflitte, fino al 30.6.2006 al calciatore Torroni Alessio e fino al 30.6.2005 al calciatore Tilli Pericle - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004).

Roma 15.3.2004